METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
ISSN 3103-7305
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

SEZ. II • GIURISPRUDENZA & OSSERVATORIO • REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Anno I (Vol. 1), Fasc. 3 (2026) • Art. 7317 • pp. 1–9 • §§ 1–35

Minaccia estorsiva con pericolo immaginario attribuito all'agente

English Edition Title: Extortionate Threat and Imaginary Danger Attributed to the Offender

Federico Sciullo [Autore & Collaboratore Scientifico]
Avvocato del Foro di Roma
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/federico-sciullo/

Pubblicato il: 24 Nov 2026 • Revisione collegiale e verifica integrale fonti (Sez. II) • Testo integrale: pp. 1–9 (§§ 1–35)

ABSTRACT SCIENTIFICO
Il contributo analizza la sentenza della Cassazione Penale n. 39284/2026 sulla minaccia estorsiva con pericolo immaginario nel rapporto con la truffa cosiddetta vessatoria. Dichiarando inammissibile il ricorso di un ristoratore che aveva preteso 200 euro mensili prospettando di far revocare i sussidi INPS alla vittima, i giudici di legittimità ribadiscono che il criterio distintivo non risiede nella realtà oggettiva del male, bensì nella sua riferibilità apparente all'agente. Dopo aver esaminato i profili processuali relativi all'autosufficienza del ricorso e alla prova vocale, lo studio confronta la pronuncia con i precedenti del 2020 e del 2026, segnalando le tensioni interne della motivazione e formulando rilievi critici sulla tenuta garantistica di una qualificazione affidata alla percezione soggettiva della persona offesa e sulle conseguenti ricadute difensive.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
F. Sciullo, Minaccia estorsiva con pericolo immaginario attribuito all'agente, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 3, 24 novembre 2026, art. 7317, pp. 1–9, DOI: 10.5281/zenodo.24498296, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/11/24/estorsione-truffa-vessatoria-pericolo-immaginario-cassazione-39284-2026/.

OSCOLA: Federico Sciullo, 'Minaccia estorsiva con pericolo immaginario attribuito all'agente' (2026) 1(3) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 7317, 1–9 <https://www.metodogiuridico.it/2026/11/24/estorsione-truffa-vessatoria-pericolo-immaginario-cassazione-39284-2026/> DOI: 10.5281/zenodo.24498296 accessed 24 November 2026.

DOI Persistente:	**10.5281/zenodo.24498296 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24498296) — CERN DataCite / Zenodo**
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/24/estorsione-truffa-vessatoria-pericolo-immaginario-cassazione-39284-2026/
English Edition:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/24/estorsione-truffa-vessatoria-pericolo-immaginario-cassazione-39284-2026/en/
AEA JEL Codes:	K14 (Diritto penale sostanziale); K42 (Esecuzione penale, misure cautelari e contrasto all'illecito)
EuroVoc (UE):	MT 1216 diritto penale • diritto penale [573]; procedura penale [2704]; reato economico [574]; reato [1432]
ECLI Pronunce:	**ECLI:IT:CASS:2026:39284PEN • ECLI:IT:CASS:2026:11154PEN • ECLI:IT:CASS:2020:24624PEN**

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Federico Sciullo. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

NOTA A SENTENZA • DIRITTO PENALE & REATI CONTRO IL PATRIMONIO

ISSN 3103-7305 • 9 NOVEMBRE 2026

Minaccia estorsiva con pericolo immaginario attribuito all'agente

La Cassazione Penale, sentenza n. 39284 del 9 novembre 2026, traccia il confine tra estorsione e truffa vessatoria nel caso di finta intermediazione presso la commissione medica INPS.

DOSSIER PRONUNCIA

AUTORITÀ
Cassazione Penale

PROVVEDIMENTO
sentenza 9 novembre 2026, n. 39284

NORME
Art. 616 del codice di procedura penale • Art. 629 del codice penale • Art. 640 del codice penale

ESITO
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

JEL: K14 • EuroVoc: 573, 2704 • Lettura 14 min

Federico Sciullo • Avvocato del Foro di Roma ISSN 3103-7305

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

Integra estorsione e non truffa aggravata vessatoria la prospettazione di un pericolo immaginario o insussistente quando l'agente, pur mediante inganno sul proprio ruolo, fa apparire il male come realizzabile per propria volontà.

PUNTI CHIAVE DELL'ANALISI

01 Riferibilità apparente del pericolo
L'estorsione sussiste anche dinanzi a un male oggettivamente irrealizzabile se l'agente, tramite inganno sul proprio ruolo, lo presenta come dipendente dalla sua iniziativa.

02 Coazione contro errore negoziale
Nella truffa vessatoria il pericolo proviene da terzi esterni e fonda una falsa giustificazione contrattuale di salvezza, mentre nell'estorsione la vittima subisce un'alternativa ineluttabile.

03 Autosufficienza e riscontri
L'estrapolazione frammentaria di testimonianze e il mancato confronto con il riconoscimento vocale comportano l'inammissibilità ex art. 616 c.p.p. con sanzione maggiorata.

04 Vaglio garantistico
Resta aperto il nodo dell'idoneità intimidatoria oggettiva quando la vittima conosca la modestia professionale dell'agente rispetto all'ente pubblico evocato.

ABSTRACT (ITALIANO)

Il contributo analizza la sentenza della Cassazione Penale n. 39284/2026 sulla **minaccia estorsiva con pericolo immaginario** nel rapporto con la **truffa cosiddetta vessatoria**. Dichiarando inammissibile il ricorso di un ristoratore che aveva preteso 200 euro mensili prospettando di far revocare i sussidi INPS alla vittima, i giudici di legittimità ribadiscono che il criterio distintivo non risiede nella realtà oggettiva del male, bensì nella sua **riferibilità apparente all'agente**. Dopo aver esaminato i profili processuali relativi all'autosufficienza del ricorso e alla prova vocale, lo studio confronta la pronuncia con i precedenti del 2020 e del 2026, segnalando le tensioni interne della motivazione e formulando rilievi critici sulla tenuta garantistica di una qualificazione affidata alla percezione soggettiva della persona offesa e sulle conseguenti **ricadute difensive**.

ABSTRACT (ENGLISH)

Extortionate Threat and Imaginary Danger Attributed to the Offender *– This paper examines Italian Court of Cassation judgment no. 39284/2026 on extortionate threats involving an imaginary danger and their boundary with aggravated fraud under Article 640(2)(2) of the Criminal Code. Dismissing as inadmissible the appeal brought by a restaurateur who demanded 200 euros per month while threatening to arrange the revocation of INPS welfare benefits, the Court reiterates that the decisive criterion does not depend on the objective reality of the threatened harm, but on whether the offender makes it appear attributable to their own will or mediation. Alongside procedural findings on appeal specificity and voice recognition, the article compares this ruling with recent 2020 and 2026 precedents, highlights an internal textual discrepancy and citation error in the opinion, and assesses constitutional safeguards concerning legal certainty and defence strategies.*

01. INTRODUZIONE: LA PRONUNCIA CASSAZIONE PENALE N. 39284/2026

Con la sentenza **Cassazione Penale n. 39284 del 9 novembre 2026**, la Suprema Corte torna a tracciare il confine tra estorsione e truffa cosiddetta vessatoria[1]. Il tema investe direttamente la **tassatività della fattispecie penale** e la proporzionalità sanzionatoria. Qualificare una **minaccia estorsiva con pericolo immaginario** ai sensi dell'art. 629 o dell'art. 640 c.p. produce infatti uno scarto edittale drastico. Ne discende la necessità di verificare con rigore i criteri che trasformano un inganno sulla realtà in coartazione punibile.

§ 2 Entrambe le figure delittuose appartengono ai **reati con cooperazione della vittima**. La disposizione patrimoniale nasce sempre da una spinta psicologica viziata. Nella truffa vessatoria, però, il consenso risulta carpito tramite un errore su un rischio esterno e incontrollabile. Nell'estorsione, invece, la volontà viene piegata da un'alternativa costrittiva riconducibile all'agente.

§ 3 La pronuncia in esame offre spunti significativi sul piano sostanziale e processuale. Oltre a ribadire l'irrilevanza della realizzabilità effettiva del male quando l'autore si accrediti come intermediario decisivo, la Corte sanziona le impugnazioni prive di autosufficienza. L'analisi che segue ripercorre gli snodi motivazionali dell'arresto e li confronta con i precedenti più recenti. L'obiettivo è verificare la tenuta del criterio applicato rispetto alle **garanzie costituzionali** e alle esigenze della difesa.

02. IL FATTO, I MOTIVI DI RICORSO E LA TENUTA MOTIVAZIONALE

2.1 — La vicenda del finto intermediario e le censure sull'ingiusto profitto

§ 4 La vicenda processuale muove dalla conferma in appello della condanna per **delitto di estorsione** già pronunciata in primo grado[1]. L'epigrafe richiama la decisione della Corte di appello di Milano del 27 gennaio 2026, mentre la narrativa indica la data del 2 febbraio 2026. Secondo i giudici di merito, l'imputato aveva costretto la persona offesa a versargli **200 euro al mese**. La pressione poggiava sul timore della vittima di perdere i **sussidi erogati dall'INPS**.

§ 5 Per rendere credibile la pretesa, l'uomo aveva minacciato di adoperarsi per far revocare le provvidenze in caso di mancato accordo. Decisiva era la circostanza che l'imputato si fosse accreditato come **intermediario con la commissione medica**. In questo modo, il pagamento mensile veniva imposto come l'unico argine contro un pregiudizio imminente.

§ 6 Il difensore articolava tre motivi di ricorso contro la sentenza impugnata. Con la prima censura contestava l'esistenza dell'**ingiusto profitto** e della minaccia ex art. 629 c.p. L'imputato cucinava pasti per la persona offesa e li consegnava a domicilio personalmente o tramite moglie e figlio. Pertanto, le somme versate avrebbero costituito il lecito corrispettivo per quel **servizio di consegna**.

§ 7 Con il primo e il secondo motivo la difesa censurava inoltre la prova della telefonata minatoria e la tenuta del **compendio indiziario**. In assenza di intercettazioni, il tenore del colloquio sarebbe stato dedotto in modo creativo da un tabulato sull'utenza della moglie. Richiamando il canone del **ragionevole dubbio**, il ricorrente sosteneva che le testimonianze sui pasti rendevano imprecisa l'ipotesi accusatoria. Infine, con il terzo motivo chiedeva la riqualificazione in truffa vessatoria e denunciava l'omessa motivazione d'appello, poiché la propria attività di ristoratore era nota alla vittima.

2.2 — Il principio di autosufficienza, la prova della voce e la sanzione processuale

§ 8 I primi due motivi di ricorso incontrano una netta pronuncia di **inammissibilità processuale**. I giudici di merito avevano già verificato l'attendibilità della persona offesa tramite riscontri oggettivi convergenti. La scansione dei pagamenti coincideva infatti con la **documentazione dell'INPS** e con le dichiarazioni rese nell'immediatezza a una testimone. Ogni confusione tra il prezzo dei pasti e i versamenti estorti risultava così esclusa.

§ 9 Quanto alle deposizioni richiamate dalla difesa, il collegio rileva la violazione del **principio di autosufficienza** e la genericità della doglianza. In sede di legittimità non è consentito dedurre il vizio di motivazione estrapolando singoli brani probatori dal contesto dell'atto. Cade anche la critica sull'assenza di intercettazioni telefoniche. I tabulati confermavano il contatto storico, mentre il contenuto emergeva dalle confidenze a terzi e dal **riconoscimento vocale** compiuto dalla vittima, riportato a pagina sette della sentenza d'appello e ignorato dal ricorso.

§ 10 Dall'inammissibilità discende la condanna accessoria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La disposizione prevede il *«pagamento delle spese del procedimento»* e il *«pagamento a favore della cassa delle ammende»* di una somma graduata *«tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso»*. Ravvisando profili di **colpa impugnatoria** nella formulazione aspecifica delle censure, la Corte liquida tale sanzione in **3.000 euro**. Per la difesa tecnica, l'esito ribadisce il divieto di impugnazioni parziali che omettano di confrontarsi con ogni snodo della motivazione di merito.

03. LA MINACCIA ESTORSIVA CON PERICOLO IMMAGINARIO TRA COAZIONE ED ERRORE

3.1 — L'esegesi testuale degli artt. 629 e 640 c.p. e la cooperazione della vittima

§ 11 L'indagine muove dal dettato normativo, presidio imprescindibile del **principio di legalità**. L'art. 629 c.p. punisce chiunque, *«mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno»*. La pena ordinaria prevede la *«reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»*, elevata fino a venti anni se ricorre un'aggravante ex art. 628, comma 3, c.p. Il nucleo della norma poggia sul verbo **costringere**, che esige una compressione effettiva della libertà di scelta.

§ 12 Di segno diverso è la struttura dell'art. 640 c.p., che punisce chi, *«con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno»*. La reclusione ordinaria da sei mesi a tre anni sale da uno a cinque anni nell'ipotesi del secondo comma, numero 2. Tale aggravante ricorre se il fatto è commesso *«ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità»*. Oltre a rendere il reato **procedibile d'ufficio**, la norma configura la **truffa vessatoria**, sempre ancorata all'inganno induttivo.

§ 13 Il divario sanzionatorio produce immediate conseguenze sulle garanzie della libertà personale già durante le indagini. Come precisato da **Cassazione Penale n. 11154 del 24 marzo 2026**[2], la qualificazione incide sulla durata massima delle **misure cautelari**. Secondo i parametri dell'art. 278 c.p.p., l'estorsione pluriaggravata comporta un tetto di venti anni contro i sei della truffa ex art. 640, comma 3, c.p. Di conseguenza, i termini custodiali di fase ex art. 303, comma 1, lett. a), c.p.p. passano da un anno a tre mesi, legittimando il ricorso del pubblico ministero.

§ 14 Entrambi i delitti appartengono dunque al modello della **cooperazione della vittima** mossa dal timore di un male. Il discrimine attiene alla dinamica psicologica che induce l'atto dispositivo. Nell'estorsione il soggetto passivo subisce una minaccia che lo pone dinanzi a un'**alternativa ineluttabile**. Nella truffa vessatoria la persona offesa si determina invece per un errore sulla realtà che le fa apparire utile o doveroso il pagamento.

PROFILO STRUTTURALE	ESTORSIONE (ART. 629 C.P.)	TRUFFA VESSATORIA (ART. 640, CO. 2, N. 2, C.P.)
Condotta tipica	Violenza o minaccia costrittiva della volontà	Artifizi o raggiri induttivi di errore
Provenienza del male	Direttamente o indirettamente attribuibile all'agente	Possibile ed eventuale, proveniente da terzi esterni
Natura del pericolo	Reale o insussistente, se fatto credere dipendente dal reo	Immaginario o falso ordine non promanante dall'agente
Cornice edittale base	Reclusione 5–10 anni (7–20 se aggravata ex co. 2)	Reclusione 1–5 anni (2–6 se ricorre art. 61, n. 5, c.p.)

3.2 — L'apparenza di riferibilità del male e i precedenti conformi

§ 15 L'asse portante della pronuncia n. 39284/2026[1] supera la semplice contrapposizione tra male reale e male immaginario. La difesa aveva eccepito che un ristoratore, noto come tale alla vittima, non poteva in alcun modo far revocare i sussidi dell'INPS. Proprio tale **impossibilità oggettiva** avrebbe dovuto ricondurre la condotta nell'orbita dell'art. 640, comma 2, n. 2, c.p. La Corte respinge la tesi spostando l'indagine dalla realizzabilità materiale del danno alla **signoria apparente** esercitata dall'agente.

§ 16 A questo approdo concorrono tre filoni giurisprudenziali convergenti. In primo luogo, la **Cassazione Penale n. 24624 del 1° settembre 2020**[3] valorizza l'apparente giustificazione contrattuale tipica della truffa vessatoria. In quel paradigma, il reo prospetta un rischio esterno astrattamente legittimo e si offre di evitarlo dietro compenso. Nell'episodio del 2020, invece, la vittima aveva rifiutato un servizio di recupero crediti subendo la minaccia di ritorsioni sotto casa. L'esistenza fisica dei terzi evocati non andava provata, poiché la condotta dipendeva dalla sola volontà degli agenti.

§ 17 Un secondo snodo dogmatico emerge quando la menzogna investe le qualifiche pubblicistiche dell'autore. Nella pronuncia n. 11154/2026, falsi appartenenti alla Guardia di finanza avevano convinto due anziani a consegnare denaro e oro paventando un sequestro, una perquisizione e il trattenimento del figlio. Riformando l'ordinanza del Tribunale di Torino, la Corte afferma che il criterio della **provenienza dall'agente** regola entrambe le ipotesi dell'art. 640, comma 2, n. 2, c.p. Sia nel pericolo immaginario sia nel **falso ordine dell'Autorità**, prevale l'estorsione se il male appare attuabile dal soggetto agente. Lo conferma l'esempio classico della fattucchiera che minacci un sortilegio anziché pronosticare una sventura esterna evitabile dietro compenso.

> ***Quando l'inganno investe la stessa signoria dell'agente sul male prospettato, la menzogna sul potere di nuocere non attenua la costrizione ma ne costituisce il mezzo esecutivo.***

§ 18 La terza convergenza si legge nella **Cassazione Penale n. 35671 dell'8 ottobre 2026**[4], relativa a pressioni esercitate in una relazione privata. L'imputata aveva ottenuto 169.936,00 euro minacciando di svelare una relazione alla moglie della vittima, coinvolgere i figli e sporgere denunce infondate. La difesa invocava la truffa richiamando la **fragilità psicologica** della persona offesa e la tardività della denuncia. La Corte esclude tale derubricazione, perché l'attuazione del danno risultava direttamente riconducibile all'iniziativa dell'autrice.

§ 19 La medesima decisione chiarisce inoltre il rapporto di concorso con gli **atti persecutori** ex art. 612-bis c.p. Tra le due fattispecie non opera il principio di specialità ex art. 15 c.p., bensì una specialità reciproca per aggiunta fondata sulla diversità dei beni protetti. L'art. 629 c.p. tutela il patrimonio e la libertà negoziale, mentre l'art. 612-bis c.p. presidia la tranquillità psichica individuale. Trasposta nella sentenza n. 39284/2026, questa linea spiega perché il ruolo dichiarato di intermediario con la **commissione medica** abbia assorbito la menzogna nella violenza morale. La vittima non acquistava un servizio di favore, ma pagava 200 euro al mese per neutralizzare una revoca percepita come azionabile dall'interlocutore.

3.3 — Quando il pericolo inesistente integra estorsione anziché truffa vessatoria

§ 20 Il pericolo inesistente integra **estorsione** quando l'agente presenta il verificarsi del male come dipendente dalla propria volontà, ponendo la vittima nell'alternativa tra danno e dazione. Ricorre invece la **truffa vessatoria** quando il pregiudizio appare eventuale ed estraneo al controllo del reo.

§ 21 Questo criterio consente di risolvere anche le vicende segnate da una **componente simulatoria** complessa. L'inganno non esclude la violenza morale quando serve a costruire la credibilità del potere lesivo rivendicato. Occorre quindi accertare se l'autore si sia proposto come semplice consigliere interessato dinanzi a un **rischio autonomo**. Se invece egli si accredita come motore capace di attivare l'evento temuto, l'errore cede alla coazione. In tali casi la vittima non compie una scelta di convenienza economica, ma subisce una **coartazione della libertà negoziale**. Il quadro dei quattro precedenti esaminati mostra così una linea interpretativa costante su contesti fattuali diversi.

SENTENZA / AUTORITÀ	ORIENTAMENTO	PRINCIPIO IN SINTESI
Cassazione Penale, n. 39284/2026	Pronuncia in commento	Integra estorsione la minaccia del finto intermediario con la commissione medica di far revocare i sussidi INPS, anche se il pericolo è insussistente.
Cassazione Penale, n. 35671/2026	Conforme	Conferma la qualificazione estorsiva delle minacce riconducibili all'agente e riconosce il concorso con gli atti persecutori ex art. 612-bis c.p.
Cassazione Penale, n. 11154/2026	Conforme	Annulla la riqualificazione cautelare in truffa: il falso appartenente alla GdF commette estorsione se il sequestro e le ritorsioni appaiono dipendere da lui.
Cassazione Penale, n. 24624/2020	Conforme	La truffa vessatoria richiede un'apparente giustificazione contrattuale di salvezza da rischi esterni, assente dinanzi alla minaccia di mandare persone sotto casa.

04. LA MOTIVAZIONE DI APPELLO TRA RINVIO PER RELATIONEM E LAPSUS CITAZIONALI

§ 22 Un profilo processuale di rilievo nella sentenza n. 39284/2026 riguarda la censura di **motivazione apparente** sollevata nel terzo motivo[1]. La difesa denunciava il mero richiamo della Corte di appello di Milano alla decisione di primo grado, asseritamente muta sulla riqualificazione in truffa. Il tema investe le garanzie costituzionali del giusto processo impugnatorio. Un rinvio acritico espone infatti la pronuncia a nullità quando il gravame proponga una questione giuridica autonoma.

§ 23 La problematica richiama i profili esaminati su *Metodo Giuridico* da Leonardo Mazza sui limiti della motivazione di appello in tema di truffa e intermediazione abusiva[D1]. In quell'analisi, la validità del rinvio *per relationem* esige la prova di un vaglio effettivo delle doglianze difensive, ancorato agli atti del processo. Nella sentenza qui annotata, la Corte supera il vizio valorizzando l'accertamento esposto a pagina otto. I giudici di merito avevano indicato la spesa della **qualifica di intermediario** con la commissione medica, dato giudicato sufficiente a sorreggere l'inquadramento ex art. 629 c.p.

§ 24 Un esame filologico del paragrafo 1.2 svela tuttavia una **tensione interna di formula**. L'estensore riprende dapprima dalla **Cassazione Penale n. 24624/2020**[3] il riferimento tradizionale all'esistenza di un pericolo reale attribuibile all'agente. Subito dopo, però, trascrive la regola di **Cassazione Penale n. 11154/2026**[2], secondo cui l'estorsione sussiste anche dinanzi a un pericolo insussistente se fatto apparire dipendente dal reo. L'accostamento genera una frizione lessicale solo apparente, poiché il dispositivo applica la seconda formula, coerente con la carenza di poteri del ristoratore.

§ 25 A tale disallineamento si unisce un **lapsus citazionale** nel corpo della medesima motivazione. Richiamando il precedente sul ricorso del pubblico ministero nel procedimento Sorrentino, il testo riporta in modo inesatto il numero 1154 e l'annualità 2016. Restano invece identici la data del 13 marzo e il numero di massima Rv. 289658. La verifica diretta sulla sentenza n. 11154 del 13 marzo 2026 conferma la coincidenza testuale del principio, prevenendo equivoci nella ricerca dei precedenti per gli operatori forensi.

05. VAGLIO CRITICO, ZONE GRIGIE E RICADUTE PER LA DIFESA

5.1 — Il distinguishing tra minaccia indiretta, millanteria negoziale e percezione della vittima

§ 26 Sul versante garantistico, occorre separare la *ratio decidendi* della pronuncia n. 39284/2026 dalle affermazioni incidentali[1]. Il principio vincolante stabilisce che la minaccia estorsiva con pericolo immaginario ricorre quando l'agente si pone quale causa, almeno indiretta, dell'evento temuto. Opera invece un netto **distinguishing** rispetto all'art. 629 c.p. se l'autore prospetta una revoca previdenziale come rischio esterno già avviato. In quella diversa ipotesi, la richiesta di denaro per intercedere a favore della vittima integra al più **truffa vessatoria**.

§ 27 La tenuta della distinzione poggia sulla struttura comunicativa della pretesa. Secondo **Cassazione Penale n. 24624/2020**[3], nella truffa vessatoria il pagamento conserva un'apparente giustificazione contrattuale di protezione. Per contro, nei casi di falsi finanzieri decisi da **Cassazione Penale n. 11154/2026**[2] l'ordine promanava dal reo stesso. Ugualmente, nella vicenda esaminata da **Cassazione**

Penale n. 35671/2026[4], il danno dipendeva dall'iniziativa diretta dell'agente nonostante la fragilità psicologica della vittima.

§ 28 Emerge tuttavia una **zona grigia applicativa** che la sentenza non scioglie in chiave costituzionale. L'imputato non vestiva una divisa pubblica né minacciava azioni private dirette. Egli era un ristoratore noto come tale alla vittima, quindi privo di ogni potere amministrativo presso l'INPS. Affidare l'esclusione dell'errore alla sola impressione soggettiva della persona offesa solleva interrogativi seri sulla **determinatezza della fattispecie** ex art. 25, comma 2, Cost.

§ 29 A nostro giudizio, il diritto penale del fatto impone un filtro oggettivo ulteriore. Il salto da cinque anni massimi ex art. 640 c.p. a cinque anni minimi ex art. 629 c.p. non può reggersi soltanto sulla credulità del destinatario. Pur ammettendo l'estorsione dinanzi a un male insussistente, il giudice dovrebbe accertare l'**idoneità intimidatoria concreta** della falsa qualifica nel contesto dato. Senza questo vaglio, semplici millanterie lucrative verso soggetti vulnerabili rischiano di subire pene sproporzionate in tensione con l'art. 27, comma 3, Cost.

5.2 — L'onere della prova sulla causale dei pagamenti e le strategie difensive

§ 30 Sul terreno processuale, la decisione detta coordinate precise circa l'**onere probatorio** e la tecnica impugnatoria. Quando la difesa opponga una **prestazione lecita** a giustificazione dei flussi finanziari, le sole dichiarazioni generiche non bastano. Nel giudizio di merito occorre produrre riscontri documentali e fiscali puntuali. Bisogna cioè provare la corrispondenza tra singole ordinazioni di pasti, date di consegna e importi mensili versati.

§ 31 In sede di legittimità, la tenuta del ricorso dipende dall'osservanza scrupolosa del **principio di autosufficienza**. Estrapolare brani isolati di testimonianze per denunciare vizi logici espone l'atto all'inammissibilità immediata. Il difensore deve inoltre confutare ogni anello portante della motivazione di appello. Trascurare passaggi decisivi come il **riconoscimento vocale** della telefonata comporta infatti la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.

§ 32 Per conseguire la **riqualificazione in truffa vessatoria**, la strategia difensiva deve concentrarsi sulla struttura della rappresentazione verbale. L'impossibilità oggettiva del male, presa da sola, non esclude più l'art. 629 c.p. Occorre invece dimostrare che l'imputato aveva prospettato il pericolo come iniziativa autonoma di terzi decisori pubblici. Solo provando che la vittima pagava per evitare un rischio esterno si supera la **costrizione estorsiva** per rientrare nell'art. 640, comma 2, n. 2, c.p.

COORDINATE DIFENSIVE TRA ESTORSIONE E TRUFFA VESSATORIA
La contestazione della qualificazione estorsiva richiede di provare che il pericolo era prospettato come autonomo ed esterno alla volontà del reo, evitando censure parziali di merito che conducono all'inammissibilità ex art. 616 c.p.p.

06. CONCLUSIONI

§ 33 La sentenza n. 39284/2026 consolida un indirizzo giurisprudenziale stabile sulla **qualificazione giuridica** della minaccia estorsiva con pericolo immaginario[1]. Se l'autore si accredita come intermediario capace di provocare un danno previdenziale, l'inesistenza reale di quel potere non sposta il fatto nella

truffa vessatoria. Prevale sempre la **coartazione psicologica** derivante dall'apparente riferibilità del male all'agente.

§ 34 L'analisi ha tuttavia evidenziato due nodi critici che meritano attenzione. Anzitutto, occorre superare le ambiguità lessicali tra pericolo reale e pericolo insussistente nella redazione delle pronunce, evitando errori materiali nei richiami ai precedenti. In secondo luogo, l'estensione dell'art. 629 c.p. ai mali oggettivamente impossibili esige una verifica severa sull'**idoneità intimidatoria** della condotta concreta. Solo tale controllo assicura il rispetto dei principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena.

§ 35 Sul piano pratico, i margini per ottenere l'annullamento in cassazione restano strettissimi dinanzi al principio di autosufficienza. La tenuta della linea di confine tra estorsione e truffa vessatoria si gioca quindi interamente nell'istruttoria di merito. Ricostruire con esattezza le parole pronunciate dall'imputato rimane per la difesa l'unico argine effettivo contro qualificazioni estensive della coazione morale.

REPERTORIO DELLE FONTI

Apparato delle Fonti e Autorità Citate

I. FONTI NORMATIVE

Art. 616 del codice di procedura penale – Spese e sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Art. 629 del codice penale – Disciplina del delitto di estorsione, cornici edittali base e circostanze aggravanti.

Art. 640 del codice penale – Delitto di truffa, ipotesi aggravata vessatoria per timore di un pericolo immaginario o falso ordine dell'Autorità e regime di procedibilità.

II. GIURISPRUDENZA CITATA

[1] **Cassazione Penale, sentenza 9 novembre 2026, n. 39284** ESITO: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PUNTO: §§ 1.1 e 1.2 (inammissibilità per difetto di autosufficienza probatoria e configurabilità dell'estorsione nel caso di falso intermediario con la commissione medica per la revoca dei sussidi INPS).

[2] **Cassazione Penale, sentenza 24 marzo 2026, n. 11154** ESITO: annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. PUNTO: §§ 1, 2.1 e 2.2 (interesse cautelare del pubblico ministero ex artt. 278 e 303 c.p.p. e configurabilità dell'estorsione per pericolo insussistente o falso ordine dell'Autorità fatti apparire promananti dall'agente).

[3] **Cassazione Penale, sentenza 1 settembre 2020, n. 24624** ESITO: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. PUNTO: §§ 2.1 e 5 (apparente giustificazione contrattuale nella truffa vessatoria vs minaccia estorsiva riferibile alla volontà degli agenti senza prova dell'esistenza fisica dei terzi evocati).

[4] **Cassazione Penale, sentenza 8 ottobre 2026, n. 35671** ESITO: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PUNTO: §§ 2.1 e 2.2 (concorso formale tra estorsione e atti persecutori ex art. 612-bis c.p. e irrilevanza della fragilità psicologica della vittima rispetto alla riconducibilità diretta del male all'agente).

III. DOTTRINA RICHIAMATA

[D1] Mazza L., Metodo Giuridico, Autoriciclaggio e truffa: i limiti della motivazione di appello (21 agosto 2026). Analisi dei presupposti di validità della motivazione di appello per relationem e dei confini tra condotte truffaldine e intermediazione abusiva.

Federico Sciullo Avvocato del Foro di Roma

FS

Specializzato in diritto penale e processuale penale. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza gli orientamenti di legittimità, le garanzie processuali e l'evoluzione della legislazione penale sostanziale e speciale, con particolare attenzione all'esecuzione penale e alla tutela dei soggetti vulnerabili.